

D.LGS. 626/94
SICUREZZA E SALUTE NEGLI STUDI PROFESSIONALI:
OBBLIGO FORMATIVO

Il **Titolare dello Studio Professionale**, all'interno del quale prestano la loro attività lavoratori dipendenti o soggetti ad essi equiparati dalla legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 626/94, **è obbligato** a designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo Soccorso e i lavoratori incaricati delle procedure di emergenza e di prevenzione incendi, fornendo loro adeguata formazione.

E' il caso di evidenziare che il titolare può designare se stesso quale incaricato e conseguentemente dovrà ottemperare in prima persona all'obbligo formativo.

Per quanto attiene alla formazione degli addetti alla Prevenzione Incendi, il D.M. 10.03.1998 prevede, per gli Studi professionali, un Corso della durata di **4 ore** e prova pratica di spegnimento, quest'ultima sostituibile da ausilii audiovisivi.

Per quanto riguarda il Primo Soccorso, fino al 3 febbraio 2005, la durata e le modalità dei Corsi potranno essere pianificati sulla base delle esigenze aziendali. Il Corso che prevede una parte tecnica e delle esercitazioni pratiche, potrà avere una durata di 4 ore se svolto entro il 3 febbraio 2005. Dopo il **3 febbraio 2005**, giorno di entrata in vigore del D.M. 388/2003, il Corso dovrà avere una durata minima di 12 ore.